

Decreto federale concernente un articolo sulla radiotelevisione

del 23 marzo 1984

L'Assemblea federale della Confederazione Svizzera,
visto il messaggio del Consiglio federale del 1° giugno 1981 ¹⁾
decreta:

I

La Costituzione federale è completata come segue:

Art. 55^{bis}

¹ La legislazione sulla radiotelevisione, nonché su altre forme di telediffusione pubblica di emissioni e informazioni è di competenza federale.

² La radio e la televisione contribuiscono allo sviluppo culturale, alla libera formazione delle opinioni e all'intrattenimento degli utenti. Esse tengono conto delle peculiarità del Paese e dei bisogni dei Cantoni. Presentano correttamente gli avvenimenti ed esprimono adeguatamente la pluralità delle opinioni.

³ L'indipendenza della radio e della televisione e l'autonomia nella concezione dei programmi sono garantite nell'ambito del capoverso 2.

⁴ Dev'essere tenuto conto della situazione e del compito di altri mezzi di comunicazione sociale, soprattutto della stampa.

⁵ La Confederazione istituisce un'autorità indipendente di ricorso.

II

Il presente decreto sottostà al voto del popolo e dei Cantoni.

Consiglio degli Stati, 23 marzo 1984

Il presidente: Debétaz

Il segretario: Huber

Consiglio nazionale, 23 marzo 1984

Il presidente: Gautier

Il segretario: Koehler

¹⁾ FF 1981 II 849

Decreto federale concernente un articolo sulla radiotelevisione

In	Bundesblatt
Dans	Feuille fédérale
In	Foglio federale
Jahr	1984
Année	
Anno	
Band	1
Volume	
Volume	
Heft	13
Cahier	
Numero	
Geschäftsnummer	---
Numéro d'affaire	
Numero dell'oggetto	
Datum	03.04.1984
Date	
Data	
Seite	708-708
Page	
Pagina	
Ref. No	10 114 399

Das Dokument wurde durch das Schweizerische Bundesarchiv digitalisiert.

Le document a été digitalisé par les Archives Fédérales Suisses.

Il documento è stato digitalizzato dell'Archivio federale svizzero.